CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2019 01447872 58 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Roma
Via Giuseppe Grezar 14 - 00142 ROMA (Uffici non aperti al pubblico)
su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04253
Gruppo: 0099

DESTINATARIO
Spett. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA

VIA DI SANTA MARIA IN MONTICELLI 28

00186 ROMA RM

Cod . Fisc. 02623520588

Spett. **CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA,**

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

		SOMME DA PAGARE
Agenzia delle Entrate	Controllo modello 770 S anno 2015	**16.587,41**
	oneri di riscossione spettanti a **Agenzia delle entrate-Riscossione**	**497,62**
	diritti di notifica spettanti a **Agenzia delle entrate-Riscossione**	**5,88**

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica **euro 17.090,91**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

> 60 giorni

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.
Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

www.agenziaentrateriscossione.gov.it
numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)

EQU10BWD_E72HU6DG_0001.idx - 6947 - 105715 - 119609 - Pag. 1/18 - 0

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE

Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	16.587,41	497,62	5,88	17.090,91	-
Oltre 60 giorni	16.587,41	995,25	5,88	17.588,54	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:

- con l'**app Equiclick**;
- on line sul sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**;
- alle **poste** e in **banca**;
- tramite l'**home banking** del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
- agli **sportelli automatici** bancari e postali abilitati;
- presso i **tabaccai** convenzionati con **Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica;**
- presso i nostri **sportelli** (vedere elenco nella successiva sezione).

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, può ricalcolare l'importo dovuto, aggiornandolo alla data del versamento, con una delle seguenti modalità: con l'app Equiclick, online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, presso gli uffici postali, tramite l'home banking o gli sportelli automatici del Suo istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un **piano ordinario** (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un **piano straordinario** (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito **non supera 60 mila euro** e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).
La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Se, invece, il Suo debito è **complessivamente superiore a 60 mila euro**, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.
L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. In allegato a questa cartella trova il modulo precompilato per la richiesta di rateizzazione. Il modulo propone varie soluzioni di piano di ammortamento delle somme dovute, fino al massimo delle rate concedibili con relativo importo. Se intende usufruire della rateizzazione, può barrare la soluzione di piano prescelta e inviare la richiesta all'Agente della riscossione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).
Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
ALBANO LAZIALE	Via Pietro Sannibale 1-3	00041 - Albano Laziale	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 14.15
CIVITAVECCHIA	Viale Palmiro Togliatti, 31/33	00053 - Civitavecchia	Martedì e Giovedì	08.15 - 13.15
ROMA-ARDEATINO	Via Cristoforo Colombo, 271	00147 - Roma - Ardeatino	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 16.15
ROMA-AURELIO	Via Aurelia, 477	00165 - Roma - Aurelio	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 16.15
ROMA-OSTIA	Viale della Marina, 34/38	00121 - Roma - Ostia	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 14.15
ROMA-EST	Via Attilio Benigni, 21	00156 - Roma	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 16.15

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è Giovanni Cresci ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO
[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.
AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito *web* del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo *www.garanteprivacy.it*.

Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 1 - Trastevere
Via Ippolito Nievo 36 00153 ROMA RM

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Controllo modello 770 S anno 2015

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Controllo modello 770 S anno 2015
Dichiarazione modello 770S/2016 presentata per il periodo d'imposta 2015.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
Comunicazione predisposta in data 11-09-2018
con codice atto numero 44720471612
consegnata in data 21-09-2018
Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. 2019/250605.
Reso esecutivo in data 06-02-2019.
Ruolo ordinario.
Partita: 8TJN 2015S T160915181821530740000021/D

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è VINCENZO CARBONE.
Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 1 - Trastevere, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.
Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2015	9361	Addizionale comunale all'IRPEF enti locali-sostituti di imposta	92,56	2,78	5,55
2	2015	9363	Addiz.com.IRPEF enti locali-sost.imp.sanz.rit.om.vers.art13 d.l.471/97	27,77	0,83	1,67
3	2015	9362	Addiz.com.IRPEF enti locali-sost.imp.-int.rit.iscr.-art.20 DPR 602/73	10,03	0,30	0,60
4	2015	9362	Addiz.com.IRPEF enti locali-sost.imp.-int.rit.iscr.-art.20 DPR 602/73	1,94	0,06	0,12
5	2015	914A	Addiz.region. all'imposta sul reddito persone fisiche-sostit. imposta	68,92	2,07	4,14
6	2015	914E	Add.reg.le all'imposta sul reddito pers.fisiche-sostit.imposta -sanz.	20,68	0,62	1,24
7	2015	914C	Addiz.reg.all'imposta reddito pers.fisiche-sostit.imposta-interessi	7,69	0,23	0,46
8	2015	914C	Addiz.reg.all'imposta reddito pers.fisiche-sostit.imposta-interessi	1,44	0,04	0,09
9	2015	914A	Addiz.region. all'imposta sul reddito persone fisiche-sostit. imposta	370,51	11,12	22,23
10	2015	914E	Add.reg.le all'imposta sul reddito pers.fisiche-sostit.imposta -sanz.	111,15	3,33	6,67
11	2015	914C	Addiz.reg.all'imposta reddito pers.fisiche-sostit.imposta-interessi	40,16	1,20	2,41
12	2015	914C	Addiz.reg.all'imposta reddito pers.fisiche-sostit.imposta-interessi	7,76	0,23	0,47
13	2015	1012	Rit.fonte su indennita per cess rapp lavoro	10.686,86	320,61	641,21
14	2015	101B	Ritenute su indennita' per cessazione rapporto di lavoro - sanzioni	3.206,06	96,18	192,36
15	2015	101A	Ritenute su indennita' per cessazione rapporto di lavoro - interessi	1.158,29	34,75	69,50
16	2015	101A	Ritenute su indennita' per cessazione rapporto di lavoro - interessi	223,69	6,71	13,42
17	2015	1001	Rit.fonte retribuz.pens.trasferte mens.agg.	386,13	11,58	23,17
18	2015	1080	Rit. fonte sanz. pecun. omesso ritard.versam.	115,84	3,48	6,95
19	2015	1085	Rit. fonte interessi omesso ritardato versamento	41,85	1,26	2,51
20	2015	1085	Rit. fonte interessi omesso ritardato versamento	8,08	0,24	0,48
Totale				16.587,41	497,62	995,25

Totale da pagare (entro le scadenze) euro **17.085,03**

Totale da pagare (oltre le scadenze)* euro **17.582,66**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Sostituti d'imposta

Esiti del controllo automatizzato (ritenute non versate o versate in misura insufficiente) comunicati al Contribuente

quadro	modulo	rigo	ritenute operate	ritenute versate	ritenute da versare (A)	sanzione ridotta	interessi
SV	00002	010	92,56	0,00	92,56	9,26	8,78
ST	00001	023	68,92	0,00	68,92	6,89	6,73

segue

ST	00001	025	370,51	0,00	370,51	37,05	35,14
ST	00001	013	10.686,86	0,00	10.686,86	1.068,69	1.013,50
ST	00001	012	386,13	0,00	386,13	38,61	36,62

Sostituti d'imposta

Importi iscritti a ruolo (ritenute non versate o versate in misura insufficiente) a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

ritenute da versare a seguito di comunicaz. (A)	ritenute versate a seguito di comunicaz. (B)	ritenute a ruolo (A) - (B)	sanzione intera (vedi avvertenze)	sanzione versata a seguito di comunicaz.	sanzione a ruolo	interessi dovuti (vedi avvertenze)	interessi versati a seguito di comunicaz.	interessi a ruolo	interessi dovuti fino alla data di consegna del ruolo	interessi dovuti per versamento da comunicaz. tardivo
92,56	0,00	92,56	27,77	0,00	27,77	10,03	0,00	10,03	1,94	0,00
68,92	0,00	68,92	20,68	0,00	20,68	7,69	0,00	7,69	1,44	0,00
370,51	0,00	370,51	111,15	0,00	111,15	40,16	0,00	40,16	7,76	0,00
10.686,86	0,00	10.686,86	3.206,06	0,00	3.206,06	1.158,29	0,00	1.158,29	223,69	0,00
386,13	0,00	386,13	115,84	0,00	115,84	41,85	0,00	41,85	8,08	0,00

Avvertenze

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%; tuttavia, se il versamento di imposta è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta alla metà mentre, se il ritardo è inferiore a quindici giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione.

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

segue

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).
I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).
Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-*bis* del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:
- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
  - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
  - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
  - tramite Ufficiale giudiziario
  - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

  Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
  - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
  - tramite Ufficiale giudiziario
  - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:
- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.
È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992).

segue

Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (**www.giustiziatributaria.gov.it**).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:
- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento — Bollettino Postale — CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito — Bollettino Postale

€ sul C/C n. 9512707 di Euro 17.090,91

Intestato a:
AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE - RM - RAV

Eseguito da: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA C

Residente in: 00186 ROMA RM

Cod. Fiscale: 02623520588

N. Documento: 09720190144787258/000

Cod. Rav: 83069928265305511

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	83069928265305511

€ sul C/C n. 9512707 di Euro 17.090,91

TD 247

INTESTATO A:
AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE - RM - RAV

083069928265305511

83069928265305511

RAV

SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	**83069928265305511**

Eseguito da: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA C

Residente in: 00186 ROMA RM

Cod. Fiscale: 02623520588

N. Documento: 09720190144787258/000

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
importo in euro — numero conto — bd

<083069928265305511> 00017090+91> 09512707< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C bancario .....

Filiale ..... Data .....

Firma .....

Importante non scrivere nella zona sottostante

R7 RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SECONDO UN PIANO ORDINARIO (MAX 72 RATE) IMPORTI FINO A 60.000 EURO[1]

(Art. 19 del DPR n. 602/1973)

Gentile Contribuente,

*in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere **direttamente on line sul sito** www.agenziaentrateriscossione.gov.it un piano di dilazione delle somme richieste in questa cartella.*

***In alternativa**, può utilizzare questo modello che deve essere compilato in ogni sua parte, scegliendo uno dei piani di rateizzazione tra quelli sottostanti, considerando che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.*

Questo modulo può essere:

- *trasmesso tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC rateazioni.rm@pec.agenziariscossione.gov.it (avendo cura di inviarne entrambe le facciate);*
- *consegnato presso i nostri sportelli.*

Riceverà il relativo provvedimento di accoglimento o di diniego presso il domicilio sotto indicato.

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il ...../...../.....

a ..... (Prov.....)

codice fiscale .....

- ☐ in proprio;
- ☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/curatore/altro del/della **CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA**
  codice fiscale **02623520588**

ai fini dell'esame e della trattazione **di questa richiesta** dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune ..... (Prov .....)

indirizzo ..... CAP .....

telefono..... presso (indicare eventuale domiciliatario) .....

..... PEC .....

DICHIARA

- ☒ di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:

.....

DICHIARA ALTRESÌ

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- ☐ di essere titolare/rappresentante legale/curatore/altro (specificare).....
  della ditta/società/associazione/ente sopra indicato/a;
  (barrare solo in caso di richiesta da parte di ditta/società/ente/associazione)
- ☐ che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012)[2].
- ☐ che la società non si trova in stato di liquidazione[3].

CHIEDE LA DILAZIONE IN[4]

(barrare una sola casella)

- ☐ **12** rate (importo stimato della rata mensile euro **1.447**)
- ☐ **24** rate (importo stimato della rata mensile euro **734**)
- ☐ **36** rate (importo stimato della rata mensile euro **497**)
- ☐ **48** rate (importo stimato della rata mensile euro **378**)
- ☐ **60** rate (importo stimato della rata mensile euro **307**)
- ☐ **72** rate (importo stimato della rata mensile euro **260**)
- ☐ .... rate (indicare un numero di rate compreso tra **2** e **72**)

della cartella n. **097 2019 01447872 58** per un importo totale di euro **17.090,91,** secondo un piano di rateizzazione ordinario con rate di importo costante[5].

[1] *La proposta di rateizzazione, contenuta in questo modello, è formulata sulla base delle informazioni in nostro possesso alla data di stampa della cartella. Eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente (es. sgravio, sospensione, rateizzazione di altri debiti il cui importo, sommato a quello richiesto con questa cartella, supera il limite di 60 mila euro, etc.) saranno valutati in sede di esame della sua richiesta.*

[2] *In mancanza di tale dichiarazione la rateizzazione non potrà essere concessa.*

[3] *Per le società in liquidazione, il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un massimo di 24 rate mensili salvo che venga presentata idonea documentazione dalla quale emergano elementi tali da consentire una maggior estensione del piano rateale.*

[4] *L'importo stimato della rata mensile è valido solo in caso di presentazione di questa istanza di rateizzazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.*

[5] *Per i piani di rateizzazione superiori a 12 rate, è possibile richiedere un piano di ammortamento anche a rata d'importo variabile, cioè crescente anno per anno per tutta la durata del piano. In tal caso, non è possibile inviare questo modello precompilato, ma è necessario utilizzare il modulo on line dedicato alle rateizzazioni nell'area riservata del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it o rivolgersi ai nostri sportelli.*

(compilare soltanto se interessati)

CHIEDE INFINE[6]

☐ **l'attivazione del servizio informativo**[7] per ricevere comunicazioni in merito:

- ☐ al mancato rispetto delle scadenze del **piano di rateizzazione**:
  - ✓ quando non risulta pagata la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza;
  - ✓ quando manca una sola rata da pagare per decadere;
- ☐ all'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione **della riscossione di una somma** a proprio carico.

Con le seguenti modalità: (*barrare una sola casella*)

- ☐ via sms al numero di telefono.....
- ☐ via e-mail all'indirizzo.....

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati e di accettarne i contenuti, anche con riferimento all'attivazione facoltativa del servizio informativo.

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Luogo e data ..... Firma .....

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a .....

- ☐ in proprio;
- ☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/curatore/altro (specificare) .....

.....del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra .....

- ☒ a consegnare la presente richiesta di rateizzazione;
- ☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente richiesta di rateizzazione;
- ☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso alla presente richiesta (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di accoglimento della richiesta, provvedimento di rigetto).

Luogo e data ..... Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di .....

☐ allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

☐ attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra .....

identificato/a mediante documento di riconoscimento ..... n. .....

rilasciato da ..... in data.....

Data ..... Nome, cognome e firma del dipendente addetto .....

[6] *La scelta di questa opzione è facoltativa ed è modificabile in ogni momento utilizzando il modulo SMS reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it*

[7] *Le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it*

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla richiesta di rateizzazione da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta, per consentirne il buon fine delle medesime.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In caso di richiesta di attivazione del servizio informativo, AdeR può trattare i dati relativi al numero di telefono e all'indirizzo e-mail da Lei indicati esclusivamente per le finalità per le quali Lei abbia scelto di attivare tale servizio. Questi ultimi dati non possono essere oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, possono essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero di persone autorizzate al trattamento.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito *web* del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo *www.garanteprivacy.it*.

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Giuseppe Grezar 14
00142 ROMA

Destinatario
Spett. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
VIA DI SANTA MARIA IN MONTICELLI 28
00186 ROMA RM

notifica

Oggi | | | | | | lo sottoscritto **ho notificato** questa cartella di pagamento

in

☐ **personalmente** al destinatario

☐ **consegnandola,** in assenza del destinatario, in busta sigillata,
al___ signor___

che si è qualificat___

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

☐ l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p.Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal al

data

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Lotto di stampa n.04253